

REGIONE SICILIANA



Ente Parco fluviale  
dell'**Alcantara**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL PARCO N. 4 DEL 29 LUGLIO 2014**

L'anno *duemilaquattordici*, il giorno *ventinove* del mese di *Luglio*, in Francavilla di Sicilia, presso la sede dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, in via dei Mulini, a seguito di avviso di convocazione regolarmente diramato, si è riunito ai sensi dell'art.8 dello Statuto il Consiglio dell'Ente, per deliberare, tra gli altri, sul seguente punto all'O.d.G.:

**OGGETTO:** *Approvazione Regolamento indennità risarcitoria ex art. 167 D.Lgs 42/2004.*

<i>ENTE</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<b>ENTE PARCO FLUVIALE dell'ALCANTARA</b>	<b>Verace Mauro</b>	Commissario Straordinario	X	
<b>Comune di CALATABIANO</b>	<b>Intelisano Giuseppe</b>	Sindaco	X	
<b>Comune di CASTIGLIONE DI SICILIA</b>				X
<b>Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA</b>	<b>Monea Pasquale</b>	Sindaco	(*)	
<b>Comune di GAGGI</b>				X
<b>Comune di GIARDINI NAXOS</b>	<b>Bevacqua Danilo</b>	Delegato	X	
<b>Comune di GRANITI</b>	<b>D'Amore Marcello</b>	Sindaco	X	
<b>Comune di MALVAGNA</b>				X
<b>Comune di MOJO ALCANTARA</b>	<b>Elia Daniela</b>	Delegato	X	
<b>Comune di MOTTA CAMASTRA</b>	<b>Bartucciottto Claudio</b>	Sindaco	X	
<b>Comune di RANDAZZO</b>	<b>Mangione Michele</b>	Sindaco	X	
<b>Comune di ROCCELLA VALDEMONE</b>				X
<b>Comune di TAORMINA</b>	<b>Monaco Antonino</b>	Delegato	X	
<b>PROVINCIA Reg.le di CATANIA</b>				X
<b>PROVINCIA Reg.le di MESSINA</b>	<b>Schifilliti Gabriele</b>	Delegato	X	
(*) Successivamente presenti, in corso di trattazione del punto ed in fase deliberante.				
(**) Presenti in corso di trattazione del punto ma non in fase deliberante				

**Inizialmente presenti N. 9 assenti N. 6, in fase deliberante PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 5**

Presenti n. 9 Consiglieri;

Il Presidente introduce la trattazione del 4° punto all'ordine del giorno, relazionando brevemente sui contenuti del Regolamento di cui trattasi.

Il Consiglio chiede che venga chiamato il Dirigente proponente dell'atto a relazionare dettagliatamente sulla previsione dei costi risarcitori.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Priolo chiarisce le modalità di valutazione delle quote risarcitorie rilevate dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per i coefficienti previsti nel Regolamento stesso.

Entra il Sindaco di Francavilla di Sicilia. Presenti 10 Consiglieri.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta.

Presenti n. 10 Consiglieri, Votanti n. 10 Consiglieri, approvata ad unanimità.

IL CONSIGLIO DEL PARCO  
DELIBERA

**Di approvare** il Regolamento indennità risarcitoria ex art. 167 D.Lgs. 42/2004.

IL SEGRETARIO  
F.to (Renato Del Campo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to (Mauro Verace)



Ente Parco fluviale  
dell'**Alcantara**

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

**OGGETTO:** Approvazione regolamento indennità risarcitoria ex art. 167 D.Lgs. 42/2004

### II DIRIGENTE AREA TECNICA

Vista la L.R. 30 aprile 1991 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 129 della L.R. 03 maggio 2001 n.6 , istitutivo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;

Vista la L.R. 6 maggio 1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 15.10.2001;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente, ex art.1 L.R.10/2000, approvato dall' A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. 103/Gab.;

#### Premesso che:

la normativa sulla tutela paesistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati (*art. 146 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42 e s.m.i.*);

le violazioni a tale regime normativo determinano l'applicazione di sanzioni di carattere penale e di sanzioni per l'illecito amministrativo, che comportano la demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione ed il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'irrogazione di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi previa perizia di stima (*articolo 167 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42*);

#### Visti:

l'art. 2 comma 46 della Legge 23.12.1996 n. 662 che prescrive "*per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla Legge 29.6.1939 n. 1497 e al D.L. 27.6.1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8.8.1985 n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell' indennità risarcitoria prevista dall' articolo 15 della citata Legge n. 1497 del 1939 ( leggasi oggi art.167 del D.Lgs. n. 42/2004)*;

il Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26.9.1997, che all' art.1 ribadisce che "*l'art.15 della Legge 1497/39 si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima e del Decreto Legge 27.6.1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8.8.1985 n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo dell' art. 82 del decreto del Presidente della repubblica 24.7.1977 n.616, come integrato dalla legge 8.8.1985 n. 431*";

**Considerato** che il predetto Decreto fissa altresì i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria e prevede altresì l'obbligatorietà dell'applicazione dell'indennità risarcitoria anche se il danno risulti pari a zero;

**Considerato** che la Regione Siciliana con D.A. 28 maggio 1999, ai fini dell'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, giusta quanto previsto dall'art. 3 del citato DM 26.09.1997, ha approvato apposita tabella per la determinazione del profitto conseguito mediante l'esecuzione di opere abusive in aree dichiarate di pubblico interesse ai sensi della legge 1497/39 e **successive modifiche ed integrazioni**;

**Atteso** che la Legge n. 326/2003, di conversione del D.L. n. 269/2003, recepita in Sicilia, prevede un'ulteriore sanatoria per abusi edilizi per i quali è opportuno stabilire gli stessi criteri sanzionatori di cui innanzi sulla base del D.A. 28 maggio 1999 in quanto sostanzialmente le categorie di abuso risultano assimilabili, seppur riportanti diversa numerazione, con la precisazione che le tipologie 1 e 2 della L. n° 47/1985 equivalgono alle tipologie di cui ai numeri 1 e 2 della tabella allegata alla L. n° 326/03;

**Considerato** che la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34 attribuisce agli Enti Parco la competenza al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 24 della L.R. 37/85 e che tale nulla osta sostituisce anche il parere previsto dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tenuto conto** che vari pareri e circolari dell'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. chiariscono e confermano la competenza degli Enti Parco alla determinazione ed incameramento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

**Accertato** che la legge 1497/39 è stata sostituita dal D.Lgs 42/2004 e quanto già previsto dal citato art. 15, in merito al pagamento delle indennità risarcitorie per interventi abusivamente realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è riportato ora all'art. 167 che recita: *"Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima."*;

**Considerato** che il D.Lgs 42/2004 conferma, altresì, che anche in caso di procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica per le sanatorie presentate entro il 30 aprile 2004, si applicano le sanzioni previste dal citato art. 167;

**Ritenuto** necessario che l'Ente, per il calcolo del profitto, si avvalga della disciplina dettata dal D.A. 28 maggio 1999, applicandola, oltre ai condoni, anche a tutti gli altri casi di violazioni edilizie effettuate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, in quanto non v'è dubbio che lo stesso Decreto costituisca l'unico riferimento normativo certo per il calcolo dell' indennità di cui all'art. 167 D.Lgs n° 42/2004 (ex articolo 15 della Legge n. 1497/39);

**Ritenuto** necessario stabilire appositi criteri per il calcolo del danno arrecato al paesaggio, dando atto che esso va valutato secondo il principio per cui l'indennità risarcitoria da applicare deve essere idonea ad arrecare, al responsabile dell'abuso, un sacrificio non inferiore a quello che sarebbe necessario per la rimozione e messa in pristino dell'area;

**Ritenuto** opportuno provvedere, con apposito regolamento, alla definizione delle procedura e delle modalità per il calcolo dell'indennità risarcitoria che consentano di determinare, previa perizia, sia il danno che il profitto al fine di stabilire il maggiore importo irrogabile;

**Ritenuto**, pertanto, che per la puntuale quantificazione del danno e del profitto di cui innanzi gli interessati debbano presentare, unitamente al progetto, apposita perizia di stima la quale porti alla quantificazione del dovuto sulla base dei criteri prestabiliti dall'Ente Parco;

**Atteso** che le somme derivate dall'applicazione dell' indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio con le modalità previste dal 4° comma dell' art. 167 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42, come modificato dalla L. 15.12.2004 n. 308;

**Considerato** che è stato assegnato specifico obiettivo al Dirigente dell'Area Tecnica per la redazione di tale regolamento;

**Visto** l'allegato regolamento, all'uopo predisposto, che stabilisce la procedura e le modalità per il calcolo dell'indennità risarcitoria prevista dall' art. 167 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42 (ex art. 15 L. 1497/39);

in conformità alle superiori premesse;

### **PROPONE**

1. approvare l'allegato regolamento che stabilisce la procedura e le modalità per il calcolo dell'indennità risarcitoria prevista dall' art. 167 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42 (ex art. 15 L. 1497/39);
2. di dare atto che le sanzioni in aree vincolate, soggette a quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004, ivi compresi i condoni edilizi di cui alla Legge n° 47/1985, n° 724/94 e n° 326/2003, vengono applicate così come previste dal D.A. 28 maggio 1999, tenuto conto che, per l'effetto dell'art. 2 di tale decreto, le zone ricadenti nei parchi sono da intendersi di "*notevole interesse paesaggistico*";
3. di dare atto che le predette sanzioni verranno determinate previa presentazione di perizia di stima da parte dei proprietari/interessati e che la sanzione applicata sarà la maggior somma tra danno e profitto risultante dalle suddette perizie;
4. di stabilire, altresì, relativamente agli abusi di tipologia 1, 2, e 3, che nel caso in cui la rendita catastale non sia definitiva, l'indennità risarcitoria venga determinata, in via provvisoria, sulla base della rendita presunta dichiarata dal richiedente, secondo i parametri e le modalità sopraccitati, salvo eventuale conguaglio;
5. di stabilire che gli importi derivanti dall' applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzati per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate, secondo quanto previsto dall' art. 167 del D.lgs n. 42/2004;
6. di provvedere alla pubblicazione del regolamento all'Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito WEB dell'Ente Parco, dando mandato ai dipendenti all'uopo preposti di ottemperare agli adempimenti di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA**

(Ing. Nunzio Priolo)

**VISTO:**

**IL DIRETTORE REGGENTE**

(Tiziana Lucchesi)

**REGIONE SICILIANA**



**Ente Parco fluviale  
dell'Alcantara**

***REGOLAMENTO***

**INDENNITA' RISARCITORIA – ART. 167 D.Lgs. 42/2004**

**Premesse: l'indennità risarcitoria e la tutela ambientale**

**Art. 1 – Determinazione indennità risarcitoria**

**Art. 2 – Calcolo del danno**

**Art. 3 – Calcolo del profitto**

**Art. 4 – Valore d'estimo immobili**

**Art. 5 – Casi particolari**

**Art. 6 – Esclusione**

**Art. 7 – Norme transitorie**

**Art. 8 – Norme finali**



## **PREMESSE**

### **L'INDENNITA' RISARCITORIA E LA TUTELA AMBIENTALE**

Secondo l'art.167 del Dlgs.42/2004 (ex art.15 L.1497/39) chi realizza opere abusive in aree sottoposte alle disposizioni della stessa legge, è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o, in caso di accertata compatibilità paesaggistica, al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato sulla base di apposita perizia di stima del danno e del profitto.

La legge 662/96, all'articolo 2 comma 46, ha specificato che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 1497/39 e 431/85, il pagamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art.15 della L.1497/39. Questa norma è divenuta operativa con la pubblicazione del decreto 26.09.1997 del Ministero per i BB.AA.AA, il quale ha definitivamente affermato che l'applicazione delle sanzioni ex art.15 L.1497/39, comprende tutte le opere realizzate abusivamente sulle aree sottoposte a vincolo, ai sensi della stessa L.431/85. Fanno eccezione le opere interne e gli interventi indicati al comma 12 dell'art.82 del D.P.R. 616/77 "manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché l'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comporti l'alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio".

La Regione Siciliana con D.A. 28 maggio 1999, ai fini dell'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, giusta quanto previsto dall'art. 3 del suddetto DM 26.09.1997, ha approvato apposita tabella per la determinazione del profitto conseguito mediante l'esecuzione di opere abusive in aree dichiarate di pubblico interesse ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente, per il calcolo del profitto, deve avvalersi pertanto della disciplina dettata dal D.A. 28 maggio 1999, applicandola, oltre ai condoni, anche a tutti gli altri casi di violazioni edilizie effettuate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, in quanto non v'è dubbio che lo stesso Decreto costituisca l'unico riferimento normativo certo per il calcolo dell' indennità di cui all'art.167 D.Lgs n° 42/2004 (ex articolo 15 della Legge n. 1497/39).

Relativamente al danno ambientale non esiste in dottrina un approfondimento specifico diretto a individuare criteri obiettivi, razionali e coerenti ai fini della sua definizione e quantificazione. Per il calcolo del danno arrecato al paesaggio, attraverso il presente regolamento, si stabilisce che esso va valutato secondo il principio per cui l'indennità risarcitoria da applicare deve essere idonea ad arrecare, al responsabile dell'abuso, un sacrificio non inferiore a quello che sarebbe necessario per la rimozione e messa in pristino dell'area, secondo i costi previsti dal Prezzario Regionale per i lavori pubblici o, in mancanza, da apposite analisi prezzi.

Sono stabilite negli articoli seguenti le procedure e le modalità per il calcolo dell'indennità risarcitoria che consentono di determinare sia il danno che il profitto, al fine di stabilire il maggiore importo irrogabile. Le indennità risarcitorie per alcune tipologie di abusi non compatibili con le attuali zone A e B del Parco, sono state inserite tenuto conto dell'avviata procedura di ripermetrazione definitiva e della possibile applicazione nelle future zone C e D.



## Art. 1

### Determinazione indennità risarcitoria

L'eventuale rilascio, da parte dell'Ente Parco, di nulla osta per le istanze oggetto di condono edilizio o di nulla osta di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, per il mantenimento di opere e lavori abusivamente realizzati, nei casi consentiti dalla legge ed in cui le stesse non arrecano "grave danno all'ambiente", sono subordinati, per ogni singolo abuso, al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal citato art. 167 ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dal Direttore dell'Ente previa visione della perizia di stima presentata dal trasgressore e/o dal richiedente, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento, e del parere del responsabile del procedimento. L'emanazione del provvedimento per il rilascio della compatibilità paesaggistica o del nulla-osta è subordinato al pagamento dell'indennità risarcitoria. Il pagamento dell'importo dovuto dovrà essere corrisposto entro il trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto con il quale viene determinata la sanzione; il mancato pagamento entro i suddetti termini comporterà il diniego della compatibilità paesaggistica, o del nulla-osta, e l'avvio delle procedure repressive previste per legge. Sulla base di motivata richiesta e per valori superiori a mille euro, l'Ente può concedere la rateizzazione del pagamento in quattro rate semestrali, di cui la prima al momento del rilascio del nulla osta, subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria a favore dell'Ente, di importo equivalente.

## Art. 2

### Calcolo del danno

Il danno paesaggistico-ambientale consiste nell'alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell'ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di legge o di provvedimenti adottati secondo legge. Il risarcimento del danno si riferisce a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si troverebbero a sostenere, anche in futuro, per eliminare od attenuare gli effetti della violazione, pertanto, deve essere calcolato in relazione ai costi di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, trasporto e smaltimento in discarica di materiali di risulta, nonché di eventuali opere necessarie per il recupero ambientale dei luoghi. Il valore del danno così calcolato dovrà essere incrementato tramite apposito coefficiente correttivo che tenga conto del grado di tutela dell'area interessata dall'abuso, sulla base della zonizzazione del Parco, così come riportato nella tabella seguente:

COEFFICIENTI CORRETTIVI PER VINCOLI DI TUTELA				
ZONE D	ZONE C	ZONE B	ZONE A	SITI NATURA 2000
0%	5%	10%	20%	



Sulla base dei suddetti criteri, l'interessato dovrà presentare, unitamente al progetto, apposita perizia di stima, redatta da professionista abilitato, utilizzando i costi previsti dal Prezzario Regionale per i lavori pubblici o, in mancanza, utilizzando apposite analisi prezzi o prezzi di mercato.

### Art. 3

#### Calcolo del profitto

Ai fini del calcolo del profitto, nella Regione Sicilia, si applica quanto previsto dal D.A. 28 maggio 1999, tenuto conto che, per l'effetto dell'art. 2 di tale decreto, le zone ricadenti nei parchi sono da intendersi di "notevole interesse paesaggistico". Sulla base del suddetto D.A. il profitto da indicare in perizia è determinato secondo quanto riportato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA ABUSO		PROFITTO
A	opere realizzate in assenza o difformità dalla licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	6% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva
B	opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985	5,25% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva
C	opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori	4,5% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva
D	opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 31, lett. D), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso	€ 516,45
E	opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'art. 31, lett. C), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa	€ 387,34
F	opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 31, lett. B), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'art. 15 della legge n. 47/85	€ 258,23

Limitatamente alle tipologie di abuso indicate alle lettere D, E ed F, ove non siano previsti aumenti di superfici utili o calpestabili, il danno è stabilito pari a zero ed il risarcimento dovuto è quello stabilito forfettariamente, quale profitto, nella superiore tabella. Nei rimanti casi la perizia di stima, sottoscritta da professionista abilitato, deve riportare sia la quantificazione del danno che del profitto, al fine di consentire all'Ente Parco di stabilire il maggiore importo irrogabile.

#### Art. 4

##### Valore d'estimo immobili

Il valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva è quello determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni. Tale valore deve essere ricavato moltiplicando la rendita catastale, preventivamente rivalutata, per un opportuno coefficiente. Per semplificare il calcolo si riporta di seguito la tabella degli attuali coefficienti da moltiplicare per la rendita catastale, da rivalutare a norma di legge, risultante da apposita visura che dovrà essere allegata alla stima:

Per la prima casa	110
Per tutti gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,C (escluse A/10 e C/1)	120
Per i fabbricati del gruppo B	168
Per i fabbricati A/10 e D	60
Per i fabbricati C1 ed E	40,80

I suddetti coefficienti sono indicativi in quanto riportano i parametri attualmente stabiliti dalla normativa sulla valutazione automatica degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, pertanto dovranno essere aggiornati, direttamente in perizia, ai parametri della normativa vigente al momento della presentazione della stima. In mancanza di rendita già definita, può essere utilizzata la rendita presunta come calcolata ai fini ICI o altre imposte. Per le opere o immobili ai quali non è attribuibile una rendita catastale, il profitto deve essere calcolato, in via generale, sulla base anche di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 26 settembre 1997, quale differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa alla data trasmissione di apposita perizia di stima da parte dell'interessato.

#### Art. 5

##### Casi particolari

Per la nuova realizzazione di opere e/o interventi non riguardanti edifici o volumi, quali ad esempio cave, serre precarie, stradelle, piazzali, aree attrezzate per attività ricreative, recinzioni, ecc, il profitto si ritiene trascurabile rispetto al danno. Il danno viene stabilito forfettariamente sulla base della seguente tabella:

Tipologia nuove opere	Importo danno
Cave	€ 10,00/mq
Serre precarie (non costituenti volume)	€ 1,50/mq
Stradelle	€ 5,00/mq
Muri di sostegno o di recinzione	€ 5,00/mq
Reti di recinzione	€ 3,00/ml
Piazzali sterrati uso privato	€ 5,00/mq
Piazzali o terrazzi o aree pavimentate di uso privato	€ 7,00/mq
Piazzali uso attività produttive, aree attrezzate per attività ricreative, sportive, ecc.	€ 10,00/mq
Riattivazione e cambio coltura	€ 1,00/mq
Disboscamento o taglio alberi di alto fusto	€ 5,00/mq

Il valore del danno, così calcolato, dovrà essere incrementato tramite apposito coefficiente correttivo che tenga conto del grado di tutela dell'area interessata dall'abuso, sulla base della zonizzazione del Parco, così come riportato nella tabella seguente:

COEFFICIENTI CORRETTIVI PER VINCOLI DI TUTELA				
ZONE D	ZONE C	ZONE B	ZONE A	SITI NATURA 2000
0%	5%	10%	20%	

Indipendentemente dalla tipologia di abuso realizzato, ad eccezione dei casi previsti dalla tabella di cui all'art.3, la sanzione minima da applicare non potrà essere, comunque, inferiore ad € 500,00 per ogni singolo abuso.

## Art. 6

### ESCLUSIONE

Sono esclusi, dal pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del Dlgs.42/2004 e dall'applicazione del presente Regolamento, le opere interne e gli interventi indicati dall'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e più precisamente:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

- c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Nei suddetti casi sono fatte salve le eventuali sanzioni applicabili in materia di Parchi e/o di tutela ambientale.

#### **Art. 7**

### **NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il visto tutorio dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara.

#### **Art. 8**

### **NORME FINALI**

La perizia di stima, presentata a cura degli interessati, dovrà essere predisposta utilizzando l'apposito schema tipo che verrà approvato con provvedimento del Direttore entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento. Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme regionali e statali vigenti in materia.

